




Comune di Borriana

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA



Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 11/03/2023
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 19/11/2025

Indice

| | |
|---|----|
| ART. 1- PREMESSA..... | 3 |
| ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI | 3 |
| ART. 3 – DEFINIZIONI | 4 |
| ART. 4 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | 5 |
| ART. 5 -TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA..... | 6 |
| ART. 6.1 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DELL’IMPINATO PRINCIPALE | 6 |
| ART. 6.2 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEI SISTEMI MOBILI “FOTOTRAPPOLE” | 7 |
| ART. 6.3 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEI DISPOSITIVI INDOSSABILI “BODYCAM” | 8 |
| ART. 7 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI..... | 8 |
| ART. 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO | 9 |
| ART. 9 - PERSONE EVENTUALMENTE AUTORIZZATE ED INCARICATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA..... | 9 |
| ART. 10 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO | 10 |
| ART. 11 – DIRITTI DELL’INTERESSATO | 10 |
| ART. 12 – INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO, AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR | 11 |
| ART. 13 – INFORMATIVA DI SECONDO LIVELLO, AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR | 11 |
| ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 4, 6 L. 241/1990 | 12 |
| ART. 15 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO | 12 |
| ART. 16 – SICUREZZA DEI DATI | 12 |
| ART. 17 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E FF.OO | 12 |
| ART. 18 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E NORME TRANSITORIE | 12 |

ART. 1- PREMESSA

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Borriana nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti mediante le telecamere di videosorveglianza di contesto e dispositivi mobili c.d. "fototrappole" installate sul territorio del Comune di Borriana, nonché dei dispositivi indossabili c.d. "bodycam" in dotazione alla Polizia Locale.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personalini in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
 - Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - Legge n. 38/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
 - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 GDPR ed in particolare:
 - *Principio di liceità* – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- *Principio di necessità* – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- *Principio di proporzionalità* – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- *Principio di finalità* – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) *"trattamento"*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
 - b) *"dato personale"*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);

- c) *"titolare del trattamento"*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
- d) *"incaricati del trattamento"*: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
- e) *"responsabile del trattamento"*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
- f) *"interessato"*: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) *"comunicazione"*: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) *"diffusione"*: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) *"dato anonimo"*: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) *"banca di dati"*: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
- k) per *"Responsabile della protezione dei dati"*, la persona designata dal Titolare con funzioni, tra le altre di informazione e sorveglianza circa la protezione dei dati personali.
- l) per *"GDPR"*, acronimo di *"Regolamento Generale di Protezione dei Dati"* - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo *"alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

ART. 4 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana, ivi compresa la quiete pubblica;
 - b. tutelare il patrimonio comunale e prevenire azioni di vandalismo o danneggiamento agli immobili;
 - c. prevenire e reprimere l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale e nelle aree di conferimento; nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
 - d. alla protezione della proprietà;
 - e. all'acquisizione di prove;
 - f. all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla L. 07.03.1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31.12.1996, n. 675 e disposizioni correlate, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
5. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento Europeo 2016/679 e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

ART. 5 -TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il posizionamento degli impianti di videosorveglianza è determinato dalle direttive del Sindaco e del Responsabile del Corpo della Polizia Locale. Il campo di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, fatte salve le attività degli altri soggetti istituzionali, quali le Forze di polizia, con cui gli impianti siano effettivamente condivisi.
3. Il sistema è caratterizzato da:
 - a. un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto, gestito dal Comune di Borriana, dal quale si possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni;
 - b. un sistema mobile di foto-video ripresa denominato "fototrappole" che potranno essere posizionate dal personale autorizzato del Comune e dal quale si possono interrogare le immagini conservate nei dispositivi mobili;
 - c. telecamere indossabili (c.d. bodycam) in dotazione al personale della Polizia Locale.

ART. 6.1 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DELL’IMPINATO PRINCIPALE

1. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.
2. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
3. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la sua diretta autorità. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti

da Forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza.
5. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizioni attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del Comune di Borriana nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

ART. 6.2 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEI SISTEMI MOBILI “FOTOTRAPPOLI”

1. Al fine di effettuare una efficace vigilanza ambientale (versamenti, abbandono rifiuti etc.), in relazione al decoro urbano (deturpamenti, graffiti, scritte etc.), ossia attività non controllabili e contrastabili con i normali ed usuali metodi di controllo del territorio, il Comune di Borriana utilizza un sistema di videosorveglianza ambientale tramite uso di fototrappole.
2. Il sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzazione di fototrappole ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti. Le immagini non possono essere utilizzate per attività di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi diverse da quelle attinenti alle finalità. Rimane l'ipotesi di utilizzo delle immagini come "fonte della notizia di reato", ovvero fonte dell'informativa, suscettibile di esame da parte dell'Autorità Giudiziaria, in caso di illeciti penali o presunti tali.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo non superiore a 72 ore successive al rilevamento dell'illecito, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare da esigenze riconducibili alle ulteriori finalità, previste dal comma precedente.
4. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente al personale appartenente al Comune di Borriana incaricato e autorizzato al trattamento delle immagini. Il Sindaco/Responsabile del Corpo della Polizia Locale potrà impartire ulteriori istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
5. Il sistema di videosorveglianza con fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, ritenute punti "sensibili", sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la c.d. "fototrappola". Tale necessità verrà calibrata sulla base delle singole esigenze di monitoraggio delle aree che risultano o sono risultate oggetto di scarichi o abbandoni abusivi e atti vandalici.
6. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con fototrappole verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento protezione dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, appostati cartelli recanti, in modalità concisa, le informazioni in materia di protezione dei dati personali.
7. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizioni attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del

Comune di Borriana nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

ART. 6.3 – CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEI DISPOSITIVI INDOSSABILI “BODYCAM”

1. Il Corpo di Polizia Locale è dotato di dispositivi indossabili c.d. bodycam che saranno utilizzati dal personale durante i servizi di pattugliamento o intervento operativo.
2. Le bodycam saranno utilizzate esclusivamente per le seguenti finalità:
 - svolgere in condizioni di maggiore tutela il proprio operato anche al fine di assumere elementi di prova di reati perpetrati o che il personale supponga stiano per verificarsi in sua presenza;
 - documentare interventi, accertamenti o situazioni di fatto rilevanti ai fini di polizia giudiziaria o di pubblico interesse;
3. Il Comune di Borriana adotta specifico disciplinare interno che definisca in modo dettagliato: le modalità d’uso dei dispositivi, i tempi e modalità di conservazione delle registrazioni, le misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, le procedure per l’accesso alle immagini e per l’eventuale estrazione di copie a fini di indagine o giudiziari e le regole sulla formazione del personale autorizzato all’utilizzo.
4. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizione attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del Comune di Borriana nella quale verranno indicati anche i diritti dell’interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

ART. 7 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. L’accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del personale appositamente autorizzato, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte nel presente articolo.
2. L’accesso alle immagini, in live o in registrazione, può essere consentito per esigenze tecniche o per l’affidamento del servizio di gestione e trattamento dei dati anche a imprese o professionisti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR.
3. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - a. Forze dell’Ordine
 - b. Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso.
 - c. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Borriana a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
 - d. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti.
4. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l’accesso al privato cittadino, rivolgendosi al Titolare del trattamento, sono relativi a:
 - a. esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l’esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi;
 - b. richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990. Tale accesso è consentito alla persona che dimostri di avere un interesse diretto, concerto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente vincolante.
 - c. La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorsi sette giorni dall’evento le immagini si cancellano in automatico. Inoltre, la richiesta deve riportare indicazioni precise circa la collocazione temporale dell’evento per il quale si richiedono le immagini con un’approssimazione non superiore alle 12 ore.
5. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l’accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, non

fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica delle immagini con funzione di mascheramento (*masking*) o di annebbiamento (*scrambling*).

ART. 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Borriana nella persona del Sindaco *Pro tempore*, che potrà nominare un responsabile o un incaricato all'interno del Comune, quale soggetto incaricato ai sensi art. 29 GDPR a trattare i dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Ogni singolo incaricato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento in particolare:
 - a. Dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
 - b. Vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
 - c. Custodisce le chiavi della stanza destinata alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
 - d. Impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
 - e. Tiene un registro dell'impianto dove annotare quanto ritenga di annotare ove necessario;
 - f. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 - PERSONE EVENTUALMENTE AUTORIZZATE ED INCARICATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Ciascuna delle persone autorizzate:
 - a. diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b. potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con le lettere di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c. nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;

- d. non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, ed eventualmente l'istaurazione di procedimento penale.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 1. Ai fini della fornitura, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune di Borriana si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Tale ditta sarà nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico contratto.

ART. 11 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15, 17, 18, 21 GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:
 - a. Art. 15 GDPR: ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.
 - b. Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa soltanto però là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*) (punto 6.2.1 delle Linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'*European Data Protection Board*).
 - c. Art. 17 GDPR: ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragr. 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2 GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.
 - d. Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 - e. Art. 18 GDPR: ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento.

- f. Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
- g. L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
- h. Art. 21 GDPR: opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).
- i. Il titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.
- 2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento mediante: richiesta per iscritto con consegna a mani, lettera raccomandata o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
- 3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini.
- 4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

ART. 12 – INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO, AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

- 1. Il Comune di Borriana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad installare un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concreteamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura (punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).

ART. 13 – INFORMATIVA DI SECONDO LIVELLO, AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

- 1. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, dev'essere resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanate dall'EDPB).

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 4, 6 L. 241/1990

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è persona autorizzata ed incaricata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 15 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito unicamente: al Sindaco o suo delegato ed al personale in autorizzato dal Sindaco.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa del Comune di Borriana solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Sindaco, o suo delegato.

ART. 16 – SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune predispone e aggiorna apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
3. Tutte le volte che si realizza una violazione di dati personali derivante da un incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, si devono adottare le misure previste dagli articoli 33 e 34 del GDPR.

ART. 17 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E FF.OO

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può condividere l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 7.
2. Pertanto, il Comune può consentire l'accesso, integrale o parziale, alla propria infrastruttura attraverso un collegamento telematico e l'attribuzione di specifici profili di accesso per le persone autorizzate; tutte le operazioni saranno tracciate dal Comune attraverso le registrazioni dei file di Log.
3. Per la gestione congiunta di detto sistema, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione con le FF.OO.

ART. 18 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.